

Covid-19

Moratoria dei leasing

Effetti contabili



 **STUDIO VALENTI ASSOCIATO**

Novara - via Dolores Bello 3
Milano - p.zza Castello 24

Aprile 2020

studio@studiovalentiassociato.com
www.studiovalentiassociato.com

Moratoria dei leasing ed effetti contabili

L'art. 56 del DL Cura Italia consente alle piccole e medie imprese di poter ricorrere ad una vera e propria moratoria per far fronte alle difficoltà finanziarie connesse all'epidemia di COVID-19.

La moratoria consiste nella sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti e/o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

In questi casi la moratoria si sostanzia in un allungamento della durata contrattuale originariamente prevista.

Moratoria dei leasing ed effetti contabili

Nel caso specifico di un contratto di locazione finanziaria oggetto di una moratoria, ovvero un accordo di sospensione, per alcuni mesi, del pagamento della quota capitale e/o interessi, il comportamento contabile da assumere deve essere improntato a quanto desunto dal documento del CNDCEC del 16 febbraio 2011.

In tale documenti si sostiene che l'adesione all'istituto della moratoria e, quindi, della sospensione del pagamento della quota capitale comporta un allungamento della durata del contratto, con la conseguente postergazione del momento a decorrere dal quale è esercitabile l'opzione per l'esercizio del riscatto del bene che forma oggetto della locazione finanziaria.

In altri termini, si verifica la traslazione dell'originario piano di ammortamento, per un periodo pari a quello della moratoria: le quote capitale sospese emergeranno, soltanto dopo la scadenza dell'ultima rata originaria, incidendo sulla corretta determinazione dei canoni da imputare al conto economico.

Dal punto di vista contabile, il pagamento della componente "oneri finanziari" confluirà come di consueto a conto economico.

Diverso è il discorso per il "maxicanone" e le quote capitale.

Il primo, essendo "spalmato" lungo tutta la durata contrattuale attraverso la tecnica contabile del risconto attivo, al verificarsi della variazione della durata originariamente prevista del contratto, comporterà il ricalcolo del "piano di rientro" del risconto attivo esistente alla data di accesso alla moratoria.

Le seconde, dal punto di vista finanziario verranno traslate "in avanti". Questo non comporta che, da punto di vista economico, esse non maturino secondo il principio della competenza. Sono cioè costi che hanno una manifestazione economica attuale e una manifestazione finanziaria futura.

Ne consegue che le aziende dovranno rimodulare l'imputazione a conto economico dei canoni leasing residui posticipati, pena l'inesatta determinazione del reddito di periodo.

Tale approccio è confermato anche dall'OIC6 "Ristrutturazione dei debiti e informativa di bilancio", secondo cui la fattispecie comporta una modifica delle originarie scadenze del piano di ammortamento della locazione finanziaria e, quindi, un'estensione della durata del relativo contratto.

Da tutto ciò, si desume che i principi ai quali l'impresa debitrice deve attenersi nella contabilizzazione dei canoni di leasing e nella redazione del bilancio sono i seguenti:

- la moratoria del leasing, a differenza di altre operazioni di ristrutturazione del debito, non comporta la rilevazione di alcun utile;
- le quote capitale sospese, previste dall'originario progetto di rimborso, dovranno essere corrisposte al termine della moratoria (c.d. traslazione del piano di ammortamento), pertanto, il

redattore del bilancio deve operare una rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui, non ancora scaduti, nonché dell'eventuale risconto attivo iscritto con riferimento al maxicanone iniziale, in base al principio di competenza pro-rata temporis, tenuto conto della maggior durata del contratto. Il medesimo criterio di rimodulazione deve. Gli eventuali canoni di leasing già maturati al momento della moratoria, e non pagati, non possono formare oggetto di variazione;

- il momento a partire dal quale è esercitabile il diritto per il riscatto del bene locato è posticipato, di un periodo pari a quello della sospensione.

Conseguentemente, la stipulazione di un accordo di moratoria, avente ad oggetto le quote capitale di un contratto di locazione finanziaria, potrebbe produrre un significativo miglioramento del bilancio dell'esercizio sia in termini finanziari che reddituali, per effetto della minore incidenza delle uscite monetarie nonché dei costi ascrivibili alla locazione finanziaria, determinata dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni.

Moratoria dei leasing e descrizione in bilancio

Tale miglioramento del bilancio dell'esercizio deve essere adeguatamente rappresentato nella nota integrativa e, ove prevista, nella relazione sulla gestione.

Per quanto concerne l'informativa in nota integrativa, gli effetti della sospensione del pagamento dei canoni di leasing devono essere adeguatamente illustrati, con particolare riferimento ad alcune informazioni individuate dall'art. 2427 c.c.: le variazioni intervenute nella consistenza dei debiti; l'ammontare dei debiti di durata residua superiore ai cinque anni; la descrizione dei contratti di locazione finanziaria riferibili all'esercizio.

Rimane, invece, immutato il valore attuale dei canoni di locazione finanziaria non ancora scaduti, determinato sulla base del tasso effettivo del contratto, in quanto gli interessi passivi continuano ad

OIC 6

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E

INFORMATIVA DI BILANCIO

6.2.1.5. Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

Un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la sospensione per un determinato periodo nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, comporta una modifica nella tempistica originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale prolungamento della durata del contratto. In questa ipotesi il debitore non rileva alcun utile al conto economico.

Le quote capitale previste dal piano di ammortamento finanziario originario interessate dalla sospensione costituiranno le quote capitale che l'impresa dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione.

L'accordo prevede inoltre che l'importo dei canoni di leasing da corrispondere al creditore nel periodo della sospensione sia pari esclusivamente alla quota interessi calcolata sul debito residuo in essere alla data di inizio della sospensione.

E' altresì coerentemente posticipato anche l'esercizio dell'opzione di riscatto. In altre parole, il piano di ammortamento finanziario originario "slitta" in avanti per un periodo pari alla sospensione accordata.

A fronte della sospensione in esame, si effettua una nuova rimodulazione dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell'eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito.

La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto.

L'eventuale rimodulazione dei canoni non deve

essere corrisposti secondo le originarie scadenze e condizioni contrattuali: lo stesso dicasi per la rappresentazione dell'ipotetica applicazione del metodo finanziario, ovvero l'indicazione del costo complessivo a cui i beni in leasing sarebbero stati iscritti alla fine dell'esercizio qualora fossero stati detenuti in proprietà, con separata menzione degli ammortamenti, delle rettifiche e delle riprese di valore.

In sede di redazione della relazione sulla gestione, ove prevista, gli amministratori devono indicare i motivi che hanno indotto la società ad avvalersi della moratoria dei debiti, presumibilmente riconducibili a temporanee difficoltà finanziarie, precisando altresì gli elementi secondo cui sono state ritenute sussistenti le adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, idonee a garantire la futura soddisfazione delle proprie obbligazioni, comprese quelle interessate dalla moratoria. A questo proposito, il CNDCEC ha ravvisato la necessità che l'impresa ammessa a beneficiare della moratoria esponga, nella relazione sulla gestione, il dettaglio delle operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine concordate con le banche, avendo cura di specificare la tipologia di sospensione di cui trattasi, ovvero se riguarda la quota capitale e/o interessi delle rate di mutuo o leasing (oppure l'allungamento delle scadenze del credito di breve periodo).

Considerato che l'adesione alla moratoria rappresenta un segnale inequivocabile della tensione di liquidità dell'impresa, è altresì opportuno che la relazione dell'organo amministrativo riporti le informazioni riguardanti l'eventuale situazione di difficoltà finanziaria, pur temporanea, in cui versa l'azienda, la correlata adesione alla moratoria, quale azione strumentale al sostegno delle esigenze di cassa, gli aspetti caratterizzanti la situazione di tensione finanziaria in ragione della quale l'impresa ha fatto ricorso alla moratoria.

L'organo di gestione deve, inoltre, esporre i benefici economico-finanziari della moratoria dei debiti, in quanto incidono significativamente sui principali indicatori di solidità patrimoniale, struttura finanziaria, liquidità e redditività operativa.

comunque modificare l'iscrizione al conto economico del valore degli eventuali canoni scaduti e non ancora pagati, a meno che il creditore non rinunci esplicitamente a percepire gli stessi considerando tale fattispecie come una modifica dei termini originari dell'accordo: ciò sempre qualora sia possibile avere una ragionevole certezza in merito alla effettiva recuperabilità del relativo importo.

Gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, cod. civ.).

6.2.1.6. Informativa sul valore economico del debito

Indipendentemente dalla modalità di ristrutturazione adottata, o da una loro combinazione, nella nota integrativa sono fornite le informazioni che permettono ai lettori del bilancio di apprezzare il valore economico del debito a seguito della ristrutturazione, la sua variazione rispetto al valore contabile del debito ante-ristrutturazione, nonché le variazioni negli esercizi successivi a quello della ristrutturazione.



STUDIO VALENTI ASSOCIATO